

Al contempo, la Corte ravvisava nelle dichiarazioni del Giuffrè un'estrema e, del resto, ammessa, genericità della maggior parte dei riferimenti, quasi sempre ancorati alle notizie trasmessegli da terzi in termini quanto mai vaghi e non corredati dalla indicazione di fatti o situazioni dotati di un minimo di specificità.

Nelle sue propalazioni abbondavano anche giudizi di sintesi aspecifici, veri e propri «luoghi comuni» che la Corte significativamente paragonava ai «*convincimenti diffusi presso certi analisti*».

Un contributo originale del Giuffrè riguardava il ruolo di intermediario fra Cosa Nostra ed il senatore Andreotti che sarebbe stato svolto da Vito Ciancimino, che, comunque, veniva cautamente valutato dalla Corte.

Il prefato giudizio di genericità si estendeva anche a Giuseppe (Pino) Lipari, esaminato nella udienza del 14 marzo 2003.

La Corte sottolineava: «*Peraltro, a differenza del Giuffrè, il Lipari non ha riscosso particolare successo presso i magistrati inquirenti e nei confronti del medesimo risulta essere stata revocata la procedura di ammissione al regime previsto dalla legge per i collaboratori di giustizia (si veda la nota del 17 gennaio 2003 del Procuratore della Repubblica di Palermo, prodotta al P.G. nella udienza del 31 gennaio 2003)*».

Lipari era potenzialmente portatore di notevolissime conoscenze per via della sua accertata vicinanza con i massimi vertici «corleonesi» (in particolare, con Salvatore Riina e Bernardo Provenzano) ma aveva dato luogo a comportamenti scorretti, emersi con evidenza nel corso di alcune intercettazioni ambientali di colloqui con i familiari, comportamenti che gettavano un'ombra sulla intrinseca attendibilità del medesimo e suggerivano la possibile strumentalità dell'asserito intento di collaborare con la giustizia.

Erano significative al proposito le eloquenti espressioni usate da Lipari, nel conversare dei suoi familiari, a proposito di quanto aveva già dichiarato ai magistrati inquirenti e di quanto si proponeva ancora di riferire. Si desumeva la netta sensazione di un compiaciuto resoconto dei contenuti della sua collaborazione, vissuta come un «*lavoro*» da lui ben congegnato e strategicamente mantenuto ad un livello dichiarativo «*alto*», che non si occupava di fatti specifici che potessero incidere concretamente su alcuno e che, anzi, si proponeva deliberatamente di preservare talune persone da ogni possibile accusa e di far pervenire ad altre messaggi rassicuranti – per esempio all'on. Mario D'Acquisto, uomo politico siciliano di primo piano e già esponente di spicco della corrente andreottiana:

«... *Io amo Andreotti più di mio padre, che non ho conosciuto... io so... incompr... che Andreotti non si è baciato con nessuno, non si è visto con nessuno... non esiste! Questa situazione...*» (rivolgendosi a Cinzia) *quando parli con Gaetano... gli dici che mi saluta a D'Acquisto... a Mario (a bassa voce) ... al vecchio... Mario D'Acquisto ... gi dici:»Pino ti saluta»... gli dici che dorma tranquillo che non ha detto niente... neanche lo conosce!... come vedi, Cinzia... vedi come lavora tuo papà?... sto volando un poco così... alto, alto... alto, alto...».*

La luce negativa che tali atteggiamenti gettavano sulla attendibilità del Lipari non veniva dissipata dall'esame dibattimentale ove il medesimo in sostanza negava la esistenza di qualsivoglia interazione del senatore Andreotti con la mafia corleonese e, in particolare, precisava:

– di non essere mai venuto a conoscenza dell'incontro fra Riina e Andreotti ed aggiungendo che lo stesso Riina ad un eventuale colloquio con l'imputato si sarebbe fatto accompagnare ed assistere proprio lui;

– che Paolo Rabito, da lui conosciuto in carcere nel 1995, nel corso di una comune detenzione presso la Casa Circondariale dell'Ucciardone, ebbe a smentire, conversando con lui, l'episodio dell'incontro, parlando, in proposito di una «*montatura politico giudiziaria*». Dinanzi alla Corte, peraltro, Lipari, ritornando sull'argomento, non ha ripetuto la ricordata definizione del Rabito ma ha preferito parlare solo di «*montatura*» del solo Di Maggio;

– che Provenzano nel 1999 considerava le dichiarazioni di Di Maggio come un complotto ordito al fine di destabilizzare la DC ed il P.S.I.;

– che Ignazio Salvo aveva fatto sapere che Lima gli aveva comunicato che non poteva parlare all'imputato dell'«aggiustamento» del maxi-processo o di agevolare Cosa Nostra in quanto sarebbe stato estromesso dalla corrente andreottiana. Questa circostanza Lipari la avrebbe appresa dal Riina che era infuriato per la posizione di Lima.

Nella narrazione di Lipari non mancavano contraddizioni, anche piuttosto palesi, fra le quali:

– quella, già menzionata, concernente il tenore della confidenza da lui ricevuta dal Rabito;

– quella concernente un diretto incontro fra Provenzano, Ciancimino e l'on. Lima, di cui ha parlato dinanzi alla Corte pur non avendolo mai prima citato;

– quella concernente l'epoca dell'incontro con Provenzano nel corso del quale costui gli avrebbe espresso la sua opinione in merito all'episodio del presunto colloquio fra Andreotti e Riina. Lipari ha precisato che tale colloquio sarebbe avvenuto nel 1999 laddove ai magistrati inquirenti aveva riferito: «*Riina non mi parlò mai di questo incontro, assolutamente, non me ne ha mai parlato di questo incontro. Quindi, quando io sono uscito nel '96... il primo argomento che toccai con Provenzano – siamo nel '96, dopo il '96, io uscii nel maggio del '96 – il primo discorso che affrontai con Provenzano fu proprio questo, il processo Andreotti: ci dissi, «dimmi una cosa, Totuccio non mi ha detto nulla, mai nulla, tu ora mi devi dire come stanno le cose», Provenzano fu categorico e mi disse, «sei un ingenuo», così mi ha detto, «non vuoi capire che si è trattato di un complotto politico- giudiziario, come fu Tangentopoli al nord, che serviva a destabilizzare la Democrazia Cristiana ed il Partito Socialista, e portare il Partito Comunista al Governo, mentre nel mondo il comunismo è stato abbattuto ed a Roma noi portiamo i comunisti al Governo. Che Violante e*

Caselli, di chiara fede comunista» – è il Provenzano che parla – «di fede comunista e giustizialista», disse, avevano avuto carta bianca da D'Alema il baffino, così mi dice il Provenzano, per adoperarsi su questa via. ...».

L'impressione della Corte era che si trattasse di un più o meno sapiente *mix* di elementi informativi tratti da frequentazioni mafiose con notizie e valutazioni dedotte da fonti aperte. *«In definitiva, se tutto quanto evidenziato non esclude che i sicuri, stretti contatti del Lipari con Riina ed il Provenzano abbiano consentito al medesimo di accedere alla diretta conoscenza di fatti di rilievo o di commenti dei predetti o di altri esponenti mafiosi, e se non consente neppure di disconoscere radicalmente ogni attendibilità alle indicazioni da lui fornite, tuttavia si comprende bene come precludano la possibilità di fare pieno ed incondizionato affidamento sulle sue propalazioni la generale impossibilità di riconoscergli un sincero ravvedimento ed una genuina volontà di cooperare con la giustizia senza riserve e senza strumentali accorgimenti».*

4.3 I fatti valutabili concernenti l'epoca antecedente all'avvento dei «corleonesi» (fino all'inizio del 1981)

Gli episodi connessi con l'assassinio del Presidente della Regione, on. Piersanti Mattarella

L'incontro fra il senatore Andreotti e Stefano Bontate nella primavera del 1980: *«La Corte ritiene che la specifica indagine sulla condotta dell'imputato debba prendere le mosse da un episodio che considera essenziale nello sviluppo storico della vicenda dei rapporti fra il predetto ed esponenti di Cosa Nostra: si tratta dell'incontro con il boss Stefano Bontate ed altri mafiosi avvenuto in Palermo nella primavera del 1980, qualche mese dopo l'assassinio del Presidente della Regione Siciliana, on. Piersanti Mattarella (risalente al 6 gennaio 1980)».*

Sullo specifico evento la Corte riteneva che doveva essere riconosciuta piena attendibilità alle specifiche dichiarazioni in merito di Francesco Marino Mannoia.

Oltre alla sperimentata attendibilità personale del collaboratore ed al giudizio ampiamente positivo formulato sul tema dallo stesso Tribunale, i giudici del riesame rilevavano che il Marino Mannoia aveva superato la remora costituita dal possibile pregiudizio che avrebbero potuto arrecargli le accuse lanciate nei confronti di un personaggio della influenza del senatore Andreotti: una preoccupazione del genere era stata più di una volta esplicitata dal collaboratore in occasione della deposizione del 3 e 4 aprile 1993.

Al riguardo doveva essere sottolineato come le dichiarazioni del Marino Mannoia, a differenza di quelle di altri collaboratori, fossero intervenute quando gli elementi della indagine a carico del senatore Andreotti non avevano ancora acquisito sviluppo e notorietà, cosicché le stesse appaiono *«frutto del sincero e notevole sforzo di superare la atavica remora*

a parlare di rapporti fra Cosa Nostra ed personaggi politici, oggettivamente suscettibile di esporre il propalante e gli stessi inquirenti alle insidie multiformi degli sbarramenti che sarebbero stati opposti da ancora potenti soggetti».

In particolare, metteva conto rimarcare, in proposito, come nessuna fonte prima del Marino Mannoia avesse parlato di rapporti diretti fra il senatore Andreotti ed i cugini Salvo.

Mannoia chiariva che, per quanto a sua conoscenza, i pregressi rapporti intrattenuti dal senatore Andreotti con la fazione che faceva riferimento al capomafia Stefano Bontate (assassinato nell'aprile del 1981) non si fossero perpetuati in seguito con l'ala vincente dei «corleonesi» dopo la «guerra di mafia» dei primissimi anni '80

«In questo contesto successivo alla morte di Bontate, Riina e i suoi cercavano anche la fiducia di Andreotti. Ho sentito che non si sono trovati bene con lui, nel senso che Andreotti non è risultato disponibile come era tempo prima. Tanto è vero che fu deciso di dare una dimostrazione ad Andreotti, facendo pervenire (anche all'Ucciardone) l'ordine - per tutti gli uomini d'onore - di far votare votare, in tutta la Sicilia che si poteva avvicinare, il P.S.I. ed in particolare Martelli...».

Tali dichiarazioni venivano ribadite in sede di esame dibattimentale, aggiungendo una notazione che sarà di capitale importanza per le valutazioni della Corte sull'intero processo:

«PM NATOLI: scusi, due precisazioni. Lei ha parlato di "schiaffo" e di "scrollata". Sa per quale motivo si doveva dare uno "schiaffo", si doveva dare una "scrollata" alla Democrazia Cristiana con questa inversione, diciamo, di tendenza, nella espressione del voto, nel 1987? - MANNOIA F.: sì, la parola "schiaffo", specialmente la "scrollata", la "scrollata" riferita alla Democrazia Cristiana era soprattutto riferita ad un singolo uomo in particolare, all'Onorevole Giulio Andreotti. E in quella occasione appresi che l'Onorevole Andreotti, dopo la morte di Bontate, dopo tante cose avvenute a Palermo negli anni successivi, non si era più, diciamo, non era più disponibile nei confronti di Cosa Nostra».

Mannoia escludeva di conoscere che, anche in specifica relazione al maxiprocesso, l'imputato fosse coinvolto in disegni di «aggiustamento» e, in quest'ambito, non ha esitato ad escludere di essere a conoscenza di una comunità di intenti illeciti che legasse il senatore Andreotti al Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dott. Corrado Carnevale, e che il primo fosse il tramite di cui i mafiosi si servivano per arrivare al secondo: *«Il presidente Carnevale è stato sempre avvicinabile. [...] A me non risulta che Carnevale fosse contattato per il tramite di Andreotti».*

Marino Mannoia non aggiungeva (come sarebbe stato per lui agevole ed anche incontrollabile), neppure in termini generici, riferimenti, ancorché indiretti, a favori elargiti dall'imputato ad esponenti di Cosa Nostra e non formulava alcuna ipotesi sui legami fra l'imputato ed i «corleonesi».

La Corte ricordava che il collaborante non solo non era sospettabile di voler guadagnare benefici (essendo le sue condizioni di vita assicurate dalla competente autorità statunitense) ma non evidenziava neppure alcuna inclinazione a compiacere gli inquirenti.

Non potendosi ravvisare nelle sue specifiche dichiarazioni sull'incontro della primavera del 1980 incoerenze o incongruenze di sorta, la Corte passava a risolvere le eccezioni che i primi giudici avevano rilevato nelle propalazioni in esame su diversi punti e, in particolare:

- sulla incapacità di Marino Mannoia di collocare con precisione nel tempo l'episodio;
- sulla falsa, risalente versione secondo cui Bontate si sarebbe «infuriato» per l'assassinio del Presidente Mattarella;
- sulla erronea attribuzione al Presidente Mattarella della adesione alla corrente andreottiana della D.C.;
- sulla non riscontrata affermazione del collaboratore circa i favori elargiti dal Presidente Mattarella ad esponenti mafiosi;
- sulla pregressa, erronea affermazione riguardante la partecipazione materiale all'omicidio del Presidente Mattarella di tale Francesco Davì, in merito alla quale Marino Mannoia, nel corso dell'esame dibattimentale, si è dichiarato incerto;
- sull'esito negativo della indagine diretta ad individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 erano atterrati nell'aeroporto di Birgi senza essere registrati dal personale civile dell'aeroporto;
- sull'esito negativo della indagine concernente l'incontro nella tenuta «La Scia» dei fratelli Costanzo, precedente logico e cronologico di quello della primavera del 1980.

Sul primo punto la Corte riconosceva come del tutto plausibile il fatto che a distanza di tanti anni non venisse serbato il ricordo della esatta data di un avvenimento che, per quanto rilevante e suscettibile di essere rammentato vividamente, non era stato così cruciale per il mondo cognitivo del collaborante – poco incline alla sensibilità per i problemi politici – e anche perché Mannoia era avvezzo alle frequentazioni del Bontate con esponenti politici di notevole caratura.

Di significato tutt'altro che decisivo appariva alla Corte la risalente, falsa versione del Marino Mannoia secondo cui Bontate sarebbe stato «infuriato» per l'assassinio del Presidente Mattarella: il mendacio, spontaneamente richiamato, ammesso e rettificato dallo stesso collaborante, allorché si è determinato a riferire quanto a sua conoscenza dei rapporti mafia-politica, trovava adeguata giustificazione nella pregressa, programmata intenzione di non affrontare tale argomento; inoltre, così come Marino Mannoia ha confermato anche nel corso dell'esame dibattimentale, Bontate non era, in ogni caso, felice di quella decisione, che aveva, comunque, concorso ad adottare. La circostanza trova pieno riscontro nelle dichiarazioni di Buscetta e indiretta indicazione nelle dichiarazioni del collabora-

tore Di Carlo concernenti il colloquio fra Bontate ed il capomafia di Ribera, Carmelo Colletti.

Il riferito atteggiamento del Bontate era coerente con il vissuto di molti mafiosi come emerge anche nelle dichiarazioni di Gaspare Mutolo:

«PM: Intendevo chiederle che cosa significò nella storia di Cosa Nostra l'omicidio Bontate? – MUTOLO G.: Significò, diciamo, il sopravvento, diciamo, la fine di un'epoca, diciamo così, di una certa cultura mafiosa e l'inizio di una cultura mafiosa aberrante e aggressiva, di quello che insomma è sotto gli occhi di tutti... insomma degli ultimi tempi insomma».

Del resto lo scopo del Mannoia al tempo del primo interrogatorio era quello di evitare di distogliere il giudice Falcone dall'erroneo indirizzo investigativo in quel momento privilegiato, indirizzo che individuava nel terrorismo di destra la matrice del delitto Mattarella.

In merito alla erronea attribuzione al Presidente Mattarella della adesione alla corrente andreottiana della D.C. ed alla affermazione del Marino Mannoia circa i favori elargiti dallo stesso Presidente Mattarella ad esponenti mafiosi la Corte faceva proprie le argomentazioni dedotte dai PM appellanti.

In particolare, la prima affermazione era chiaramente frutto di una erronea deduzione del collaboratore che confermava la sua scarsa dimestichezza con la politica: era inoltre credibile per i mafiosi che ad un uomo del prestigio del senatore Andreotti non difettassero le occasioni per influire, attraverso una opportuna attività di mediazione politica, sul collega di partito Mattarella.

Quanto alle relazioni fra Bontate, i Salvo ed il Presidente Mattarella, si poteva concedere che Marino Mannoia potesse averle interpretate, con un procedimento mentale meramente deduttivo, in favori accordati ai primi, così come rivela, del resto, la genericità del riferimento: malgrado ciò, nel rinviare alle corrette e condivisibili argomentazioni dei PM appellanti, in questa sede ci si può limitare a rimarcare come gli elementi di fatto dai medesimi richiamati – e trascurati dai primi giudici – valessero, comunque, ad escludere che sia rimasta smentita la esistenza di pregressi rapporti fra l'eroico uomo politico ed esponenti mafiosi, cosicché dalla relativa affermazione di Marino Mannoia, al di là della prova dello specifico, effettivo fondamento della elargizione di favori, non poteva però trarsi valido argomento per mettere in dubbio la attendibilità del racconto del medesimo.

La erronea, risalente indicazione di Marino Mannoia concernente la partecipazione di Francesco Davì all'assassinio del Presidente della Regione costituiva un fatto del tutto specifico e marginale, che non aveva incidenza con le dichiarazioni in esame, riguardanti l'incontro della primavera del 1980.

La Corte faceva notare che in termini logici il fallimento della ricerca di un riscontro probatorio – ricerca che nella fattispecie è stata resa ardua dal trascorrere del tempo e da circostanze del tutto peculiari, bene eviden-

ziate dai PM nel gravame – non poteva valutarsi alla stregua di una smentita ed assumersi, dunque, come indice di inattendibilità della affermazione da verificare:» *ne deriva che non può condividersi il convincimento dei primi giudici, che hanno tratto un elemento negativo di valutazione dall'esito infruttuoso della indagine diretta ad individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 erano atterrati nell'aeroporto di Birgi senza essere registrati dal personale civile dello scalo».*

Analoga notazione poteva essere formulata a proposito della esistenza dell'incontro che, secondo quanto riferito da Marino Mannoia per averlo appreso da Bontate, era avvenuto nella primavera-estate del 1979 nella tenuta «La Scia» dei fratelli Costanzo.

Gli apporti informativi del Mannoia erano sempre stati peculiari e riguardanti argomenti estranei ai tradizionali rapporti di scambio che potevano caratterizzare le relazioni fra politici e mafiosi – quali, per esempio, gli interventi volti ad «aggiustare» processi o l'adozione di provvedimenti amministrativi compiacenti.

In altri termini, la narrazione di Marino Mannoia circoscriveva gli incontri personali fra Bontate medesimo ed il senatore Andreotti alla questione Mattarella, mentre la stessa ricostruzione del contesto suggeriva che l'on. Andreotti si fosse personalmente esposto nella questione proprio per la importanza del personaggio politico che aveva suscitato il malcontento dei mafiosi ed era, perciò, entrato nel mirino dei medesimi.

Per quanto attiene l'omicidio Mattarella, il senatore Andreotti non condivideva certamente l'operato della organizzazione mafiosa, che – sotto un profilo crudamente pratico – aveva, comunque, preservato la locale corrente politica andreottiana dalla minaccia di possibili iniziative sgradite ed aperto addirittura la strada della Presidenza della Regione ad un esponente della stessa corrente, l'on. Mario D'Acquisto (particolarmente gradita ai cugini Salvo, i quali, come ricordano i PM appellanti, ne beneficiarono ampiamente).

Il senatore Andreotti aveva manifestato il suo forte disappunto ed assunto una posizione assai critica, tanto da subire la irritata replica e le minacce del Bontate, inusitadamente alterato nei toni.

L'episodio narrato dal Mannoia veniva letto dalla Corte come un capitale momento di crisi del rapporto tra il senatore Andreotti e il gruppo mafioso facente capo al Bontate che già si trovava sulla china di un inevitabile declino.

Un riscontro alle dichiarazioni di Mannoia compariva nelle propalazioni del neocollaboratore Antonino Giuffrè (udienza del 16 gennaio 2003), il quale riferiva alla Corte di aver appreso da Michele Greco di incontri che sarebbero avvenuti tra l'imputato e il capomafia Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due, nel contesto dei quali il boss avrebbe ammonito l'on. Andreotti:

«...tra Stefano Bontate ... e Andreotti vi erano stati dei contatti diretti, degli incontri diretti. Non so se fosse leggenda o meno, ma addirittura c'era qualcuno che diceva che ci fossero stati anche dei contrasti tra

i due e in modo particolare, per essere chiari, il discorso sulla..., non so se sia leggenda o meno, ma è un discorso che io ho sentito all'inizio degli anni '80. Che in uno di questi incontri tra Stefano Bontate e Andreotti, Stefano Bontate ha messo i puntini sulle i che in Sicilia comandava la mafia e non Andreotti.... Queste notizie importanti all'inizio degli anni '80 mi sono state riferite in linea di massima da Michele Greco e da Ciccio Intile».

Tenuto conto del fatto che l'episodio era stato oggetto di ampio dibattito nel corso del primo grado del giudizio e che, inevitabilmente, era stato riportato dai mezzi di comunicazione, si doveva riconoscere che la genericità della nuova propalazione diminuiva la efficienza dimostrativa della stessa, del resto frutto di una conoscenza solo indiretta, posto che, a tutto volere concedere, neppure il Greco, asserita fonte del Giuffrè, era portatore di cognizioni dirette, non risultando fra i presenti a quella riunione.

Peraltro, lo stesso dichiarante non esitava ad affacciare fugacemente la possibilità che le notizie *de quibus* fossero una «leggenda» che circolava in Cosa Nostra, non avendo egli preso parte direttamente alle vicende che stava narrando.

La Corte richiamava le convergenti indicazioni di Giuseppe Lipari, teste addotto dalla Difesa e certamente non sospettabile, alla stregua di quanto già precisato in relazione al complessivo tenore delle sue dichiarazioni, di essere incline a procurarsi la benevolenza degli inquirenti accusando l'imputato.

Il Lipari, confermando quanto già affermato deponendo dinanzi agli inquirenti ricordava di aver appreso, prima dell'inizio del processo Andreotti, dal noto boss corleonese Bernardo Provenzano della esistenza, nell'ambito di Cosa Nostra, di voci circa incontri di Bontate, inteso «*il principe*» (di Villagrazia, zona di Palermo nella quale esercitava il suo predominio, quale capo della «*famiglia*» di Santa Maria di Gesù), con l'on. Andreotti ed aggiungeva anche una notazione peculiare, precisando che lo stesso Provenzano rimarcava la «*prosopopea*» del Bontate, il quale si vantava di tale rapporto con l'eminente uomo politico.

La «*prosopopea*» di cui ha parlato il Lipari non indica un vacuo atteggiamento millantatore, ma semmai quello di chi si dava un'aria di importanza, tenendo ben presente il fatto che nessuno dei collaboratori che lo aveva conosciuto descriveva il Bontate come un fanfarone millantatore. L'episodio del rimprovero, riferito dal Siino, avvenuto al ritorno dalla tenuta denominata «La Scia» induce ad escludere che il defunto boss fosse un chiacchierone vanaglorioso.

Appariva, dunque, legittimo considerare le indicazioni del Giuffrè e del Lipari alla stregua di, sia pure indiretti, elementi di prova convergenti, idonei a confermare i personali contatti fra il Bontate ed il senatore Andreotti di cui ha parlato il Marino Mannoia.

La Corte teneva «... conto della già rimarcata, specialissima attendibilità che va riconosciuta a quest'ultimo e della evidenziata possibilità che le voci riferite dal Giuffrè e dal Lipari non fossero di incontrollata

origine ma provenissero specificamente dal diretto interessato, Stefano Bontate, e facendo cauto uso del criterio di giudizio secondo cui «in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune» (Cass., sez. I, 10-05-1993, Algranati)».

La Corte rilevava che una pregnante possibilità di riscontro era legata alla indicazione, da parte del Marino Mannoia, dell'atterraggio del senatore Andreotti all'aeroporto di Birgi, che, come bene evidenziato dai PM nei motivi di gravame. Tale indicazione che poteva apparire anomala – essendo lo scalo trapanese assai più distante dal luogo dell'appuntamento rispetto a quello palermitano di Punta Raisi – era invece ben giustificata dalle possibilità di riservatezza messe in luce dai successivi accertamenti.

In tale incontro l'on. Andreotti sarebbe stato accompagnato dai cugini Salvo, fatto che richiedeva, secondo la Corte, un riscontro ultimativo su:

la effettiva esistenza di rapporti fra l'imputato e quegli esponenti mafiosi;

la effettiva esistenza di legami fra i cugini Salvo e l'imputato. Se Andreotti ha ritenuto possibile negare la conoscenza con i Salvo, deve ragionevolmente ritenersi che la stessa non poteva essere notoria all'epoca delle affermazioni del Marino Mannoia e non poteva, dunque, essere sfruttabile da chiunque per una maliziosa, falsa delazione.

Sul primo punto la Corte richiamava alcuni contributi più specifici e in primo luogo le dichiarazioni del collaboratore Tommaso Buscetta.

La Corte premetteva il profilo del Buscetta:

«Quest'ultimo può essere accomunato al Marino Mannoia sia per il risalente percorso collaborativo, che solo nell'aprile del 1993 è approdato ad una franca rivelazione delle conoscenze in merito ai rapporti fra esponenti politici e Cosa Nostra, sia per la consolidata posizione di prezioso collaboratore da tempo residente fuori dall'Italia, sia per la totale indipendenza dalla autorità nazionale del proprio regime di vita – con la conseguente insussistenza di compiacenze volte a procurarsi possibili benefici –, sia per la misura delle dichiarazioni, che non si sono mai abbandonate a, sia pure indirette, indicazioni o illazioni in ordine a favori procurati da Andreotti alla mafia al di fuori di un'unica occasione, peraltro soltanto ventilata.. dalle dichiarazioni dei testi Martin e Petrucci si ricava che Buscetta ebbe già a fare cenno ad Andreotti – quale protagonista di rapporti

con mafiosi – in tempi assai risalenti, che lo pongono al riparo dal sospetto di aver coinvolto (falsamente) l'imputato solo dopo che si erano diffuse (alla fine di marzo del 1993, con l'inoltro al Senato della richiesta di autorizzazione a procedere) le notizie sulla clamorosa inchiesta giudiziaria a carico del medesimo».

Il nucleo delle sue dichiarazioni si poteva riassumere:

- nella esistenza di rapporti – ancorché intermediati da terzi ed, in particolare, dai cugini Salvo – fra la fazione mafiosa facente capo al Bontate ed al Badalamenti, da una parte, e l'imputato, dall'altra;
- nella esistenza di un incontro avvenuto in Roma, avente, comunque, ad oggetto il processo a carico di (Vincenzo e) Filippo Rimi, che aveva visto protagonista l'imputato, uno dei cugini Salvo, Badalamenti e Filippo Rimi.

La Corte non condivideva l'«*esercizio esegetico talora fin troppo cavilloso*» messo in atto nel processo di primo grado sulle dichiarazioni del collaborante Buscetta e tale da far «*perdere di vista la realtà essenziale delle cose, alla quale si deve mirare per eludere oziosi ragionamenti, che finiscono con lo smarrire il contatto con la concreta verità processuale e con lo sconfinare nell'assolutamente opinabile*».

Veniva sottolineato al riguardo che Buscetta scontava indiscutibili improprietà lessicali, suscettibili di incidere sulla formazione dei suoi pensieri e, quindi, sulla formulazione delle proprie affermazioni, rendendole involute, ambigue e di difficile comprensione.

Tali improprietà suggerivano la necessità di analizzare le dichiarazioni del predetto nella loro complessiva sostanza e sconsigliavano una indagine capillare e formale, che si soffermasse su ogni singolo passaggio e su ogni sfumatura.

Buscetta ricordava i colloqui con il Bontate ed Badalamenti e, grosso modo, l'oggetto degli stessi, ma, comprensibilmente, non manifestava precisa memoria, nel dettaglio, dei loro esatti contenuti, spesso legati, nella sua narrazione, all'uso di un termine anziché un altro (per esempio, «interessamento» e «ringraziamento»).

Le prefate oscillazioni ragionevolmente escludevano che il collaboratore avesse inventato quanto riferito poichè in tal caso assai più falsamente lineare sarebbe stata la sua condotta processuale successiva senza alcuna correzione delle sue iniziali dichiarazioni (che erano state peraltro verbalizzate in modo soltanto sintetico, metodo che non si addice alle dichiarazioni di un soggetto così involuto come Buscetta, in quanto suscettibile di tradirne l'effettivo pensiero).

Era però evidente che le indiscutibili incertezze sui dettagli non potevano che riflettersi negativamente sulla valenza probatoria in merito agli specifici contenuti dei riferiti colloqui fra Buscetta, da una parte, ed il Bontate o Badalamenti, dall'altra: ne consegue che era difficile avvalersi delle dichiarazioni in questione utilizzandole quali pregnanti elementi di prova della effettiva commissione da parte dell'imputato delle specifiche

condotte delittuose (l'effettivo intervento nell'«aggiustamento» del processo Rimi; l'effettivo coinvolgimento, quale mandante, nell'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli).

La Corte osservava come la istruzione sull'omicidio Pecorelli soffriva di apporti - sui quali insistevano i PM appellanti e che erano stati invece giustamente trascurati dal Tribunale - tutt'altro che esenti da incongruenze e contraddizioni e, in qualche caso (come le deposizioni dei giornalisti di Repubblica), scarsamente conducenti in relazione allo specifico tema di prova.

In merito all'atteggiamento del gen. Dalla Chiesa nei confronti del senatore Andreotti nel periodo precedente l'omicidio Pecorelli la Corte registrava le contraddittorie indicazioni del m.llo Incandela, che ha parlato di un particolare accanimento dell'ufficiale contro l'uomo politico, e del teste Fernando Dalla Chiesa, che negava di essere in alcun modo a conoscenza di attriti fra il genitore e l'on. Andreotti.

Conforme alla indicazione del teste Dalla Chiesa era invece la testimonianza dell'ex Ministro Virginio Rognoni, il quale riferiva che il gen. Dalla Chiesa gli aveva sempre parlato in termini positivi dell'imputato.

Più ambivalenti apparivano le indicazioni della teste Setti Carraro, la quale, nell'ambito di una deposizione non immune da incongruenze, aveva:

- da una parte, riferito che il genero, gen. Dalla Chiesa, ammirava e stimava l'on. Andreotti, che considerava addirittura il solo vero uomo politico di quel periodo;

- dall'altra parte, tardivamente indicato nell'imputato l'uomo politico che nel corso di una conversazione familiare lo stesso gen. Dalla Chiesa aveva negativamente descritto come soggetto di cui non ci si poteva fidare.

La Corte riteneva anche di cogliere una opinione non negativa del Generale sull'on. Andreotti nella pagina del diario di Dalla Chiesa riferita al 6 aprile 1982, nella quale, pur menzionando gli interessi elettorali siciliani dell'imputato, si dava atto di una sottovalutazione del fenomeno mafioso più che una maliziosa connivenza con lo stesso «[...] Sono convinto che la mancata conoscenza del fenomeno, anche se mi ha voluto ricordare il suo lontano intervento per chiarire la posizione di Messeri a Partinico, lo ha condotto e lo conduce ad errori di valutazione di uomini e circostanze».

La Corte rilevava che gli attacchi e le insinuazioni esistenti negli articoli del Pecorelli richiamati dai PM appellanti rendevano plausibile un malumore, un fastidio, una inquietudine del senatore Andreotti o, comunque, dell'entourage del medesimo.

In particolare, le dichiarazioni rese il 2 maggio 1980 al magistrato inquirente di Roma dall'on. Franco Evangelisti manifestavano che nell'ambito degli stretti sodali dell'imputato (che erano, peraltro, in rapporti con i cugini Salvo) vi fosse, quanto meno, una attenzione per Pecorelli e per le iniziative giornalistiche del medesimo.

«Non rileva, poi, in alcun modo se gli attacchi e le insinuazioni del Pecorelli avessero o meno effettivo fondamento o fossero semplici illazioni del giornalista assassinato, essendo essi, tuttavia, suscettibili di destare qualche allarme o qualche fastidio in chi veniva preso di mira o nella cerchia dei di lui sodali. Ne consegue la sostanziale inutilità di tutta la defatigante indagine vertente sulle differenze dei due diversi «memoriali» dell'on. Moro, sulla maggiore o minore lesività per la figura di Andreotti del contenuto di quello dattiloscritto dai brigatisti rossi (rinvenuto nel 1978) o di quello manoscritto dallo stesso on. Moro (rinvenuto nel 1990)».

La Corte concludeva che: «Anche emendato dagli incerti e contraddittori apporti, il quadro delineato conferisce, comunque, plausibilità alla eventualità che qualche zelante sodale dell'on. Andreotti, che coltivava stretti rapporti con i Salvo, abbia esternato (pur, in ipotesi, senza averne ricevuto alcuna richiesta) lamentele sulla attività giornalistica del Pecorelli e che i Salvo abbiano ritenuto di agevolare l'uomo politico inducendo i loro amici mafiosi Bontate e Badalamenti a sopprimere il predetto per favorire l'imputato».

E ancora: «... ciò che in questa sede conta non è tanto la positiva dimostrazione della attendibilità specifica dei contenuti delle indirette ed approssimative affermazioni del Buscetta riguardanti, in particolare, le causali dell'omicidio Pecorelli, ma, appunto, la astratta plausibilità della vicenda e la conseguente assenza di elementi che possano giustificare un giudizio negativo sulla complessiva affidabilità del nucleo centrale delle dichiarazioni del collaboratore che qui interessa mettere in risalto e che deve individuarsi nei seguenti fatti: Pecorelli, nell'esercizio della sua attività di giornalista, dava o poteva dare fastidio ad Andreotti; Pecorelli è stato soppresso per ordine dei capimafia Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, su sollecitazione dei Salvo, per favorire Andreotti».

Quanto all'eventuale condizionamento dell'esito del processo Rimi, la Corte propendeva a credere in un atteggiamento tattico tramite il quale l'on. Andreotti aveva, in ipotesi, mandato avanti il suo disegno di conseguire, senza «sporcarsi le mani», benemerienze presso gli interlocutori siciliani (analogamente a quanto, secondo la definitiva prospettazione degli stessi PM, avrebbe fatto circa dieci anni dopo, in relazione alla vicenda del maxiprocesso).

Infatti lo snodo essenziale del processo Rimi era stata la decisione di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione il 3 dicembre 1971 e non già quella emessa, in sede di rinvio, dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 13 febbraio 1979 come bene illustrato dai giudici di primo grado.

La Corte concludeva che, se le due condotte criminose (omicidio Pecorelli e aggiustamento del processo Rimi) potevano essere dubitabili, le propalazioni del Buscetta assicuravano, in ogni caso, una autonoma conferma della esistenza di quei singolarissimi rapporti, che costituivano il

necessario presupposto dell'episodio dell'incontro Andreotti-Bontate nar-
rato dal Marino Mannoia:

«In altri termini, sfrondate dalle parti inficiate dalle incertezze, non può dubitarsi che le dichiarazioni del Buscetta attestino, comunque, che egli ebbe ad apprendere dai più importanti capi dello schieramento «moderato» di Cosa Nostra, il Bontate ed Badalamenti, che costoro avevano intrattenuto rapporti, quanto meno indiretti, con Andreotti e che in una occasione, in relazione al processo Rimi, lo stesso Badalamenti aveva personalmente incontrato l'imputato in compagnia del cognato, Filippo Rimi, e di uno dei cugini Salvo».

Le dichiarazioni di Marino Mannoia sull'incontro, al quale aveva direttamente assistito, fra l'imputato e Bontate, agevolato dai cugini Salvo, non costituivano, dunque, una indicazione singola, che cadeva in un deserto probatorio: esse trovavano piena plausibilità e logico supporto non solo e non tanto nella diffusa conoscenza, all'interno del sodalizio mafioso, della «vicinanza» al gruppo Bontate-Badalamenti del senatore Andreotti, quanto nelle autonome dichiarazioni del Buscetta, relative ad episodi diversi, che confermavano la conoscenza, sintomaticamente negata dall'imputato, fra quest'ultimo ed i Salvo e le relazioni intrattenute dal medesimo con i capimafia della fazione «moderata» di Cosa Nostra.

Una ulteriore, indiretta conferma alle affermazioni del Marino Mannoia proveniva secondo la Corte dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca, il quale, a differenza dei primi due propalanti, non era un collaboratore della prima ora, non era astrattamente immune dal possibile condizionamento esercitato dalla diffusa conoscenza del procedimento a carico del senatore Andreotti e non era esente dal sospetto di perseguire benefici processuali e personali.

Tuttavia la Corte evidenziava che Brusca non poteva essere legittimamente sospettato di intenti persecutori nei confronti del senatore Andreotti o di interessate compiacenze verso gli inquirenti.

Dibattimentalmente ha reso tra l'altro questa dichiarazione:

«AVV. COPPI: ... Mi sa dire, che cosa avrebbe comunque ottenuto comunque in cambio il senatore Andreotti oltre i voti? ... - BRUSCA G.: Avvocato, se mi dice i fatti particolari, non so niente, Salvatore Riina, ogni volta che faceva un omicidio di un certo livello, dice: ora i "cucini", cioè i cugini Salvo se vanno da Lima, da Andreotti e si vanno a prendere il merito.»

Brusca aveva anche accennato ad un intervento per non far nominare il dott. Giovanni Falcone a capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo:

«Quando io porto la notizia a Salvatore Riina per dire si stanno interessando per non fare nominare il Consigliere Istruttore Giovanni Falcone, porto la risposta e Salvatore Riina dice "per quando vogliono loro per i fatti suoi sono in condizione di potersi risolvere i problemi quando vogliono e come vogliono, per noi non si vogliono bruciare, non si vo-

gliono mettere le mani avanti". Non so se sono stato chiaro. Cioè dice "quando loro vogliono, sono sempre in condizione di sistemarsi e aggiustarsi le cose, che a me non mi interessa che lui blocchi la candidatura di Giovanni Falcone a Capo Ufficio Istruzione, tanto io lo devo sempre uccidere, a me mi interessa che lui si interessi per sistemare il maxi processo", cosa che lui non voleva fare».

Brusca, al pari di svariati altri collaboratori, dichiarava di avere avuto indiretta conoscenza delle relazioni fra l'on. Andreotti ed il gruppo Bonitate/Badalamenti, precisando di averle apprese dai discorsi del padre e di Salvatore Riina:

«Mio padre con Salvatore Riina, cioè commentavano, io ascoltavo e sentivo per dire Don Tano, Don Stefano fanno e sfanno quello che vogliono con i cugini Salvo, con Andreotti».

Tali relazioni provocavano la irritazione ed il risentimento degli esponenti della fazione dei «corleonesi», i quali ne erano esclusi.

La Corte rilevava l'esplicito passo con cui Antonino Salvo replicò alle sollecitazioni ad interessarsi per l'«aggiustamento» del processo per l'omicidio del cap. Basile recategli dallo stesso Brusca (nell'occasione il Salvo accampò difficoltà e citò, per contro, il successo ottenuto, in altri tempi, nel processo Rimi, per il quale era riuscito a far intervenire l'on. Andreotti):

«Poi le altre volte che ho sentito parlare in prima persona dell'Onorevole Andreotti fu per l'aggiustamento del processo dei Rimi di Alcamo. Io vado da Antonino Salvo per aggiustare, allora non mi ricordavo preciso, ma oggi più vado avanti e più sono più preciso, perchè i ricordi affiorano di più, omicidio Basile, cioè omicidio del capitano Basile. Al che io vado da Antonino Salvo e gli dico di intervenire per l'omicidio del capitano Basile... [...] Nino Salvo in quella occasione, quando io gli dico di andare ad intervenire su questa persona e precisamente di andare dall'Onorevole Lima .. mi incomincia a mettere delle difficoltà, non è possibile, è possibile, per ora ci viene molto dura, il momento è brutto. Comincia a mettere come si suo dire, un pò le mani avanti. ... Però mi dice pure: "ora vediamo quello che posso fare". Al che io porto questa risposta a Salvatore Riina e gli dico: "Don Antonino" cioè Antonino Salvo "mi ha risposto in questa maniera". Al che mi ci rimanda e mi dice di subito intervenire perchè loro hanno la possibilità di potere intervenire. E io ritorno e ci dico: "Don Antonino ..." ah, e mi dice: "E se non aggiustano questo processo ce n'è per tutti" cioè significava che li avrebbe uccisi a tutti, a cominciare anche da lui. Dice: "Fai preoccupare anche lui". Cioè, per Antonino Salvo. Al che io in maniera scherzosa ci dico: "Don Antonino, veda che Salvatore Riina mi ha detto queste parole, di intervenire su questo processo in maniera molto forte, perchè mi ha detto che ce n'è pure per lei" Si mise a ridere e dice: "Anche pure per me ce n'è?" ci dissi: "Purtroppo sì, e per tutto il resto" Al che in maniera molto espressiva fa: "Mizzica, per quei disonorati, per quei pezzi di carabinieri» ... Cioè

per quei pezzi di disonorati o per quei pezzi di carabinieri, cioè dei Rimi di Alcamo, allora ho avuto la possibilità di potere fare intervenire l'Onorevole Andreotti in prima persona, e ora mi viene un pò molto più difficile. Al che io subito ci dico: "Come?" dice: "Sì, per quei disonorati io ho ... per quei pezzi di disonorati dei Rimi di Alcamo, allora hanno avuto questa possibilità, io ho avuto questa possibilità di potere far venire l'Onorevole Andreotti in prima persona. In quella occasione ha dimostrato che l'Onorevole Andreotti ha realmente le scatole". Così mi ha detto Nino Salvo».

Lo stesso episodio dava corpo all'ipotesi della affermata, generica vicinanza del senatore Andreotti alla fazione di Cosa Nostra che faceva riferimento ai *boss* Bontate e Badalamenti e, per più, avvalorava la confidenza fatta da quest'ultimo a Buscetta, ragionevolmente escludendo che la stessa fosse stata frutto di una mera millanteria.

La Corte riteneva di dover valutare in modo difforme rispetto al Tribunale l'episodio dell'intervento che il capomafia Stefano Bontate aveva attuato, su una richiesta proveniente dall'imputato, in favore dell'industriale Bruno Nardini, raggiunto da pretese estorsive provenienti da esponenti della *'ndrangheta* calabrese.

Al riguardo, nonostante le citate anomalie dell'atteggiamento processuale del Mammoliti, la Corte condivideva i rilievi formulati dai PM appellanti in omaggio al criterio di privilegiare la unitaria valutazione del materiale probatorio rispetto al preventivo giudizio sulla attendibilità della fonte.

Non poteva infatti trascurarsi la assoluta peculiarità di quanto rivelato dal propalante, il quale, in buona sostanza, non aveva riferito un episodio che vedeva collegati nell'illecito l'imputato ed i mafiosi, ma, al contrario, mostrava gli stessi protesi a bloccare la esecuzione di una attività estorsiva in corso.

La Corte riteneva dimostrata la esistenza dei rapporti del Bontate con esponenti della *'ndrangheta* (come anche ribadito dalla più recente indicazione del Lipari, il quale aveva riferito che Bontate aveva per lungo tempo favorito la latitanza del Piromalli a Palermo).

La Corte non riteneva di poter condividere il giudizio dei primi giudici, *«posto che la approfondita valutazione del quadro probatorio e, in quest'ambito, delle dichiarazioni del Nardini radica perplessità di numero e consistenza tali da giustificare la conclusione che le medesime dichiarazioni avvalorino, piuttosto che la versione del predetto, le affermazioni del Mammoliti e la ipotesi accusatoria.*

Gravano, in primo luogo, sulla personale attendibilità del Nardini i suoi incontestabili legami con ambienti politici di matrice democristiana – non potrebbero spiegarsi altrimenti gli accertati, svariati incarichi di nomina politica che sono stati affidati al predetto – ed i suoi certi rapporti con l'imputato – poco importa, con riferimento alla astratta verifica di possibili remore psicologiche del teste, che manifestazioni degli stessi

rapporti siano state acquisite per la gran parte in relazione ad episodi soltanto successivi alla attività estorsiva subita dal Nardini nel 1977 -.

In proposito non possono che apprezzarsi come sintomaticamente reticenti e, in definitiva, inverosimili le affermazioni del Nardini in ordine alla sua ignoranza circa le circostanze in cui sono maturati svariati incarichi di nomina politica, a lui affidati in una zona in cui, come riconosciuto dallo stesso Nardini, il grande politico di riferimento era Andreotti, per interessamento del quale erano stati accordati diversi contributi e finanziamenti».

La Corte riteneva poco probabile che Nardini avesse mantenuto un pieno riserbo sull'estorsione ai suoi danni con i suoi referenti politici, essendo tale circostanza smentita dalla testimonianza di altro uomo politico, il quale conosceva Nardini pur non intrattenendo legami particolarmente intimi con lui: si trattava di Antonino Murmura, già parlamentare e sindaco di Vibo Valentia.

Più rilevante delle discordanze sulla somma finale pagata, sempre sul giudizio di attendibilità del Nardini, appariva la non corrispondenza delle testimonianze del Nardini con il contenuto delle telefonate intercettate: il pagamento era stato, a tutto concedere, malvolentieri accettato dagli ignoti interlocutori del Nardini come mero acconto di un importo che avrebbe dovuto essere assai più elevato.

Un ulteriore elemento che metteva in crisi la versione del Nardini proviene dalle dichiarazioni di Vincenzo Riso, il quale aveva smentito di essersi concretamente interessato della vicenda e di avere, pertanto, preso in mano la trattativa ottenendo una riduzione, secondo i casi, a lire 60.000.000 o a lire 80.000.000 della somma da pagare agli estortori e di avere procurato l'incontro con il Piromalli in occasione del quale Nardini ebbe a consegnare il denaro al Piromalli medesimo.

Inoltre la Corte evidenziava che Nardini non era stato in grado di spiegare attraverso quali mezzi il Riso, che non constava essere individuo influente e che lo stesso Nardini escludeva facesse parte della *'ndrangheta*, avrebbe ottenuto, infine, la riferita, notevole riduzione della somma da pagare agli estortori: ne conseguiva che, a tutto volere concedere, la reticenza del Riso poteva aver investito l'interessamento per procurare l'incontro fra Nardini ed il Piromalli, ma non l'opera di intermediazione volta ad ottenere una riduzione della somma da corrispondere agli estortori.

La Corte considerava logicamente corretta la osservazione dei PM appellanti circa la mancanza di una ragionevole spiegazione della, asserita, notevolissima riduzione ottenuta dal Nardini, carenza che suggeriva un autorevole intervento esterno, idoneo a fornire valido riscontro alle affermazioni del Mammoliti ed alla ipotesi accusatoria.

Il pagamento finale al Piromalli era frutto di una dazione spontanea, cui Nardini si era determinato perché spinto, da una parte, dall'intento di «ringraziare» il capomafia Piromalli, che, peraltro, era il mafioso più importante della zona ma non l'autore della attività delittuosa, per l'opera di